

PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO
BOZZA

FEBBRAIO 2015

INDICE

TITOLO I:	PRINCIPI GENERALI	2
TITOLO II:	FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO	3
TITOLO III:	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	5
	CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE	5
	CAPO II: DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	7
TITOLO IV:	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	10
	CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE	10
	CAPO II: L'ASSEMBLEA DEI SINDACI	13
	CAPO III: IL PRESIDENTE	14
TITOLO V:	RAPPORTI TRA PROVINCIA, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE	16
TITOLO VI:	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	19
TITOLO VII:	ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	21
TITOLO VIII:	I REGOLAMENTI	23
TITOLO IX:	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1 - La Provincia

1. La Provincia di Bergamo é Ente di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, dedicato a sviluppare e consolidare i valori del territorio bergamasco e dei suoi cittadini, promuovendo le caratteristiche dei luoghi, anche in relazione alle generazioni future, valorizzando la vita delle sue comunità con il sostegno e la qualificazione delle loro relazioni locali e globali. Essa agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto.

2. La Provincia, in quanto Ente locale territoriale di secondo livello, esercita le proprie funzioni anche con particolare finalità di servizio ai Comuni, alle Associazioni di Comuni, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane, supporta la cooperazione fra tali enti del suo territorio, cura e rappresenta i loro interessi ed obiettivi anche presso l'Unione Europea, lo Stato e la Regione Lombardia.

3. La Provincia, nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca, promuove e sollecita la partecipazione dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, sostenendo e favorendo altresì l'incontro ed il confronto degli stessi con le forze sociali, politiche, economiche, culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio.

La Provincia nel perseguimento dei propri obiettivi indirizza la sua azione:

- a) al costante miglioramento della qualità della vita;
- b) allo sviluppo della persona e del senso civico come elemento fondante della società;
- c) alla rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, la valorizzazione delle pari opportunità dei sessi nella vita amministrativa e civile e la cultura delle differenze;
- d) alla solidarietà sociale ed economica;
- e) alla conoscenza e valorizzazione della propria storia e della propria cultura;
- f) alla coscienza ambientale quale condizione indispensabile per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;
- g) alla cultura della pace e della cooperazione internazionale;
- h) alla partecipazione e collaborazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale, secondo il principio di sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza;
- i) alla più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti, privilegiando la diffusione dei dati ed il potenziamento della rete provinciale;
- j) al potenziamento e alla facilitazione della comunicazione digitale nella pratica amministrativa e nei rapporti con gli enti e con i cittadini.

4. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea ed internazionale, promuovendo ed intrattenendo rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.

5. L'azione amministrativa della Provincia é improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza e lotta alla corruzione.

Art. 2 - Territorio, sede e gonfalone

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi. Il territorio provinciale è il luogo in cui le comunità bergamasche hanno nel tempo costruito e sviluppato la propria storia ed i valori sociali, culturali ed economici che le caratterizzano.
2. La Provincia ha sede nel Palazzo Provinciale sito nel Comune capoluogo di Bergamo.
3. La Provincia ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, adottati ed approvati nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dello stemma, secondo apposito regolamento, ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

Art. 3 - Rapporti con la Regione, i Comuni, le Associazioni ed Unioni di Comuni e le Comunità Montane

1. La Provincia impronta la propria attività, anche a servizio e rappresentanza dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del proprio territorio, a criteri di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato e con la Regione Lombardia, per garantire un efficiente sistema delle autonomie locali, nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia concorre con i Comuni, con le Comunità Montane, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

TITOLO II: FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO

Art. 4 - Le funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge, e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge.

Art. 5 - Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività e, a tal fine, provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale.

2. In particolare la Provincia:

- a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi;
- d) favorisce e promuove la costituzione di zone omogenee in base alla natura del territorio, al patrimonio, infrastrutture e servizi esistenti, tenendo conto, ove possibile, dell'esistenza di istituzioni, enti o strutture esistenti sul territorio.

3. La Provincia, inoltre, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze e l'autonomia dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, anche in correlazione alle diverse zone omogenee;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. I programmi pluriennali ed il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia accerta che gli enti e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 6 - Zone omogenee

1. La Provincia di Bergamo al fine di corrispondere alle esigenze dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, e per la miglior funzionalità dei servizi, individua le zone omogenee e ne favorisce la costituzione per specifiche funzioni, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della Provincia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La costituzione delle zone omogenee ha lo scopo di consentire lo svolgimento coordinato di funzioni a beneficio dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti e di ottimizzare le risorse umane ed economiche, assicurando la rappresentanza degli organi di governo.
3. Ferme le competenze dei comuni e le prescrizioni attuative dei programmi regionali, l'individuazione delle zone omogenee, degli organi di governo ed i modi di attuazione dei loro contenuti, avviene di norma all'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, da attuarsi secondo il programma indicato dal Consiglio Provinciale.
4. Tale individuazione, orientata alla promozione del territorio ed alla attrazione di risorse per il suo sviluppo, avviene in base alla natura dei luoghi, al patrimonio, alle infrastrutture ed ai servizi esistenti, ed esplicitando per ogni zona le sue principali vocazioni ed i suoi obiettivi strategici, anche in correlazione alle previsioni del Piano Territoriale Regionale ed alle opportunità dell'Agenda Strategica Comunitaria.

Art. 7 - Erogazione dei servizi pubblici locali

1. Nell'ambito delle proprie funzioni o di quelle assegnate, la Provincia assume, gestisce ed eroga servizi pubblici locali aventi per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.
3. La gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e con garanzia di tutela della concorrenza, di economicità, qualità ed efficienza.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE

Art. 8 - Organismi di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei Comuni e dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.

Art. 9 - Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei Comuni e dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Riconosce altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente, con esclusione degli atti sottratti per legge alla consultazione ed all'accesso.
3. Tali diritti vengono esercitati dai Comuni e dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni, rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Art. 10- Riunioni

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali ed altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.
2. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali indirle e parteciparvi ai fini di consultazione, anche per ambiti territoriali circoscritti.
3. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato dal regolamento vigente per la concessione in uso temporaneo occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

Art. 11- Petizioni

1. I Comuni ed i cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono rivolgere petizioni al Presidente per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art. 12 - Partecipazione degli interessati al procedimento e diritto di intervento nei procedimenti

1. Qualunque soggetto - pubblico o privato - nei confronti del quale un provvedimento della Provincia é destinato a produrre effetti ovvero dal quale possa subire pregiudizio, ha facoltà di intervenire nel procedimento secondo quanto disposto dagli artt. 7 e seguenti del Capo III° della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nei modi previsti da apposito regolamento e comunque fatto salvo quanto riconosciuto ai cittadini singoli e associati dalle vigenti leggi.
2. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
3. La Provincia deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 13 - Procedimenti ad istanza di parte o ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti per istanza di parte, l'interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Nel caso di procedimento a impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni,

salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

Art. 14 - Consultazioni

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La Provincia può altresì indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.
3. Nell'ambito di detta funzione possono essere istituite anche Consulte permanenti per materie omogenee.
4. La Provincia può avvalersi di consultazioni con il metodo del campione, mediante anche questionari informatici, privilegiando, ove possibile ed opportuno, la comunicazione digitale.
5. Le modalità ed i termini di consultazione, come la istituzione e la disciplina delle Consulte permanenti, sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15 - Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. L'indizione può essere richiesta:
 - a) dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
 - c) da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40.000 unità;
 - d) dal Presidente.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
4. Non si può procedere altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.

CAPO II: DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 16 - Principi

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta dal criterio della massima trasparenza garantita dalla totale pubblicità degli atti, dell'informazione e della partecipazione dei cittadini.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento é ad iniziativa di parte.
6. Qualora esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di nuova documentazione da enti od uffici esterni all'Amministrazione o dai privati richiedenti, il termine per dare compiuto il procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

Art. 17 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.

Art. 18 - Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile di ciascun Settore provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile del Settore.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Art. 19 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate all'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 20 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, e di favorirne lo svolgimento imparziale, é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le modalità previste dalla legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, telematica, digitale o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini della attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso viene esercitato con il rimborso del solo costo di riproduzione degli atti richiesti.

Art. 21 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti di cui al precedente art. 12 anche portatori di interessi pubblici nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento non coperti dal segreto, o dichiarati temporaneamente riservati, e di presentare memorie scritte e documenti.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nei confronti dell'attività della Amministrazione Provinciale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; non si applicano altresì ai procedimenti tributari.

Art. 22 - Albo pretorio on line - sito informatico

1. La Provincia assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nel proprio sito informatico delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Tutti gli atti, compresi i regolamenti, sono pubblicati sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 23 - Accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dall'Ente Provincia

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna, compatibilmente con le risorse a disposizione, a :

- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità di trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
- c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento alle modalità di conservazione e di accesso ai dati;
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta ad assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e di ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa ed ogni forma di coordinamento con la Regione, i Comuni singoli, loro associazioni e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive presenti sul territorio provinciale.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento dell'Università, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti, rispetto alla tecnologia ed ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

TITOLO IV: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 24 - Organi

1. Sono Organi della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e da appositi regolamenti.
2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Quadri della Provincia, i quali esercitano le competenze loro conferite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 25 - Elezione

1. L'elezione del Consiglio Provinciale e la durata in carica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità od incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

Art. 26 - Convocazione e svolgimento della prima seduta del Consiglio – Linee programmatiche di mandato

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente.
2. All'ordine del giorno della prima seduta debbono essere indicati e trattati i seguenti oggetti:
 - Surrogazione dei Consiglieri Provinciali che abbiano dichiarato la propria incompatibilità con la carica o che abbiano formalmente presentato le proprie dimissioni dalla carica.
 - Convalida degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale.
 - Giuramento del Presidente di fronte al Consiglio Provinciale secondo la formula di legge.
3. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, che devono essere distribuite in copia ai Consiglieri 15 giorni prima della scadenza del giorno della convocazione.
4. Il Consiglio Provinciale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
5. Il Consiglio Provinciale provvede, in occasione della discussione ed approvazione degli equilibri di bilancio, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Presidente.
6. E' facoltà del Consiglio Provinciale, nel corso della durata del mandato, proporre integrazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo il Presidente presenta al Consiglio Provinciale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 27 - Competenze

1. Il Consiglio Provinciale é l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale ha le seguenti competenze fissate dalla legge:
 - a) propone lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci;
 - b) approva regolamenti, piani e programmi;
 - c) adotta, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
 - d) approva in via definitiva i bilanci dell'ente, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con il quorum richiesto dalla legge;
 - e) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

Art. 28 - Convocazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio Provinciale con avviso scritto a mezzo e-mail, a mezzo sms o a mezzo telefax indicante la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare. L'avviso dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza, se trattasi di argomenti inclusi nell'ordine del giorno. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati sul sito istituzionale.
2. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. Nel caso di diserzione della prima seduta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, ed in tal caso a rendere valide le adunanze é sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone e relative a dati sensibili o giudiziari a sensi del D.Lgs. 196/2003.
5. Alle sedute del Consiglio Provinciale possono partecipare anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali e delle rappresentanze di cittadini.

Art. 29 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, é stabilito da apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Il regolamento del Consiglio determina:
 - le modalità di formazione, di distribuzione e di pubblicità dell'ordine del giorno, dando in ogni caso priorità agli oggetti proposti dal Presidente in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale;
 - la disciplina delle singole sedute consiliari, i tempi, le modalità di intervento dei Consiglieri;
 - le modalità di proposizione, di deposito e di discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
 - i tempi e le modalità di deposito degli emendamenti, prevedendo in ogni caso che gli emendamenti comportanti un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano sempre depositati in termini tali da consentire la manifestazione dei pareri e delle attestazioni previste per legge;
 - le modalità di votazione per rendere valide le sedute e le deliberazioni;
 - la tenuta del verbale e l'assistenza da parte del Segretario Generale e di funzionari dipendenti;

- le modalità di partecipazione alle sedute consiliari dei rappresentanti delle forze economiche e sociali e delle rappresentanze di cittadini.

Art. 30 - Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di proposta e sollecitazione al Presidente su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società a capitale pubblico maggioritario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare ed avere copia degli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Presidente un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
5. Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Presidente, in via temporanea o permanente, per la durata del mandato, specifiche deleghe nel rispetto del principio di collegialità.
6. Ai Consiglieri Provinciali é rilasciata tessera di riconoscimento a cura del Segretario Generale.
7. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza trasmettere comunicazioni giustificative al Presidente sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.

L'auto sospensione dichiarata dal Consigliere durante una seduta del Consiglio provinciale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere Provinciale interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere Provinciale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Provinciale esamina, ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Provinciale interessato.

Art. 31 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Provinciali, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri Provinciali che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita presso la Provincia la Conferenza dei Capigruppo, le cui specifiche attribuzioni, disciplina e funzionamento sono contenuti nel regolamento del Consiglio Provinciale.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati locali, attrezzature e supporti organizzativi per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 32 - Commissioni Consiliari e/o tecniche

1. Il Consiglio Provinciale può istituire al suo interno Commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti, per l'esame di problematiche e tematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Le Commissioni consiliari hanno facoltà propositiva nei confronti del Consiglio Provinciale.
3. Ai componenti le Commissioni consiliari spettano solamente i rimborsi dovuti per legge.
4. La delibera di istituzione delle Commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale.
5. Il Presidente di sua iniziativa può istituire con decreto Commissioni tecniche la cui composizione può prevedere soggetti esterni al Consiglio Provinciale. Possono far parte di dette Commissioni anche componenti che non rivestono la carica di Consigliere Provinciale.

CAPO II: L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 33 - Composizione e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi, di indirizzo e di controllo, che esplica mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione sottoposte dal Consiglio Provinciale, nonché con possibilità di inviare al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri Provinciali proprie proposte e risoluzioni.
3. Approva o respinge, anche con raccomandazioni e/o risoluzioni, lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
4. Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio Provinciale con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. I Sindaci possono delegare a partecipare all'Assemblea in loro sostituzione solamente i componenti dei propri Consigli o Giunte comunali.
6. Al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei Comuni all'indirizzo politico dell'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia può convocare l'Assemblea dei Sindaci anche per articolazioni territoriali funzionali al processo di consultazione, individuandole con proprio decreto.

Art. 34 - Convocazione e lavori

1. L'Assemblea dei Sindaci é convocata su invito del Presidente portante l'ordine del giorno.
2. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi anche in altra sede nel territorio provinciale.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina lo svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente, in tale sua funzione, è assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal vice Segretario.

5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza del 30% dei Comuni compresi nella provincia rappresentante il 40% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

6. Le delibere dell'Assemblea dei Sindaci sono valide se assunte con la maggioranza del quorum previsto, rispettivamente, per la prima e per la seconda convocazione. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative, ove previste.

7. L'Assemblea dei Sindaci approva lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con decisioni assunte con voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

8. L'Assemblea dei Sindaci esprime il proprio parere in relazione all'approvazione degli schemi di bilancio con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.

9. La disciplina dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci é regolata, per quanto compatibile, dal regolamento del Consiglio Provinciale.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 35 - Elezione e Competenze

1. Il Presidente:

- è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
- ha la legale rappresentanza della Provincia, anche in giudizio;
- rappresenta la Comunità Bergamasca;
- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. In particolare, il Presidente:

- può conferire ai Consiglieri specifiche deleghe o incarichi speciali, anche a tempo determinato;
- mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri;
- indirizza ai Consiglieri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale;
- promuove l'azione dei Consiglieri per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio Provinciale;
- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, società di diritto privato, dove la Provincia è rappresentata, e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci;

- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;
 - può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 50.
3. Il Presidente, inoltre, emana, salvo delega, gli atti che le leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.
 4. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.
 5. Il Presidente svolge altresì le funzioni necessarie qualora nuove leggi attribuiscono competenze alla Provincia senza che risulti individuato nella stessa legge l'organo deputato ad esercitarle.

Art. 36 - Distintivo del Presidente

1. Distintivo del Presidente é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia, da portarsi a tracolla.

Art. 37 - Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni

1. In casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede alla nuova elezione del Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.
2. Il Vice Presidente, ed in sua assenza il Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale.

Art. 38 - Sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Sindaci votata per appello nominale con voti favorevoli della maggioranza qualificata dei due terzi sia di Comuni che di popolazione rappresentata.
3. La mozione di sfiducia deve essere supportata da gravi motivi e sottoscritta da almeno due quinti dei Sindaci della Provincia, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In tale periodo non è consentito procedere a modifiche del presente articolo.
4. Se la mozione viene approvata, il Presidente cessa dalla carica, si procede all'indizione di nuove elezioni per la nomina del Presidente e, nelle more, in mancanza del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il Consigliere Provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione.
5. Se l'Assemblea dei Sindaci respinge la mozione di sfiducia, non può essere presentata la stessa mozione di sfiducia prima che siano trascorsi dodici mesi.

TITOLO V: RAPPORTI TRA PROVINCIA, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

Art. 39 - Conferimento di funzioni della Provincia

1. La Provincia, previa apposita deliberazione, adottata su proposta del Presidente, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può conferire proprie funzioni a Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane, appartenenti al territorio provinciale o alle zone omogenee di cui all'articolo 6 dello Statuto.
2. La deliberazione di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.
3. All'attuazione della delibera del Consiglio Provinciale provvede il Presidente tramite la stipula di idonea convenzione tra la Provincia ed i Comuni o le Associazioni di Comuni o le Unioni dei Comuni o le Comunità Montane interessati. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente trasferite le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni ed i vincoli che i destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.
4. Nella delibera del Consiglio Provinciale e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Provincia mantiene, al fine di coordinare e vigilare nell'esercizio da parte dei comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.
5. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i Comuni o le Associazioni di Comuni o le Unioni di Comuni o le Comunità Montane destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della Provincia nell'esecuzione degli obblighi assunti.
6. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 40 - Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni o delle Comunità Montane

1. Su proposta del Presidente e previo consenso degli enti interessati, il Consiglio Provinciale può deliberare di avvalersi di uffici o servizi dei Comuni, loro Associazioni od Unioni, o delle Comunità Montane al fine di esercitare in forma decentrata funzioni o di istituire presso di essi uffici decentrati della Provincia.
2. Alle deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati le loro associazioni, stipulate dal Presidente provinciale.
3. Delle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data comunicazione all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 41 - Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Provincia, Comuni dell'area o Comunità Montane

1. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni, ed altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni, loro Associazioni od Unioni o con le Comunità Montane ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi ed altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei componenti su proposta del Presidente.

Art. 42 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni o alle Comunità Montane e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio della provincia e delle zone omogenee, individuate in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni, loro Associazioni od Unioni o nell'interesse delle Comunità Montane, che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, loro Associazioni od Unioni o alle Comunità Montane in materia di relazioni sindacali.

4. La Provincia offre ai Comuni, loro Associazioni od Unioni o alle Comunità Montane assistenza tecnico - amministrativa in materia di appalti di lavoro e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione di personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Art. 43 - Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni od altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni, loro Associazioni od Unioni, e Comunità Montane può essere proposta dal Presidente al Consiglio Provinciale:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni, loro Associazioni od Unioni, o delle Comunità Montane interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa, o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro venti giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Presidente, al Consiglio Provinciale.

Art. 44 - Accordi tra la Provincia, Comuni, Associazioni od Unioni di Comuni, Comunità Montane esterni al territorio provinciale

1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.
2. Può inoltre adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza dell'ente provinciale e degli enti confinanti.
3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Art. 45 - Formazione e revoca di accordi tra Provincia ed enti esterni al proprio territorio

1. Gli accordi e le convenzioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio Provinciale, ove ritenga di dover assumere il parere dell'Assemblea dei Sindaci, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.
3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente titolo possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 43.

Art. 46 - Vigilanza e controllo sull'attuazione degli accordi

1. Spetta al Presidente vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia ed ogni altro Ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizione di reciprocità, l'accesso del Presidente e dei soggetti da lui incaricati ad ogni atto, documento, struttura organizzativa o di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 47 - Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente presenta annualmente al Consiglio Provinciale la relazione sullo stato di attuazione e funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni, e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni singoli o associati, od altri enti.
2. Il Consiglio Provinciale esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48 - Organizzazione e struttura

1. L'amministrazione della Provincia deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) valutazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;
 - c) organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.
2. Il regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale.

Sul territorio provinciale possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Provincia da parte dei cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi provinciali, fermi i poteri attribuiti ad altri Organi dalla legge e dal presente Statuto; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i dirigenti.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali é disciplinato dai contratti collettivi previsti dal D.Lgs. 165/2001 e nell'organizzazione e gestione del personale la Provincia tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti o tecnici, interni od esterni all'Ente, dotati di adeguato titolo di studio rispetto alle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 49 - Segretario Generale: competenze

1. Il Segretario Generale, individuato dal Presidente tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed assiste gli Organi della Provincia nell'azione amministrativa. La durata dell'incarico non può superare il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla sua eventuale sostituzione.
2. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, é fatta dal Segretario Generale: compete allo stesso la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.
3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i dirigenti di ruolo un Vice Segretario perché sostituisca quest'ultimo in caso di vacanza, assenza o impedimento: il provvedimento va immediatamente trasmesso alla Agenzia autonoma per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti che le competono.

Art. 50 - Direzione Generale: istituzione e competenze

1. Il Presidente, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e che sovrintende alla gestione della Provincia perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive impartite dal Presidente.
2. Al Direttore Generale compete in particolare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsti dalla legge. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.
3. Il Direttore Generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite si avvale di una struttura denominata Dipartimento, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
4. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, e la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale, come previsto dalla legge, nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

Art. 51 - Atti e competenze dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione dei Settori e Servizi nei quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, in ossequio al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Sono dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali è affidata dal Presidente la relativa responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica o categoria di appartenenza.
2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, che si traducono in atti di gestione, denominati determinazioni, atti o provvedimenti dirigenziali.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, fra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti fra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale, nonché l'adozione degli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente.
4. La ripartizione fra i dirigenti della competenza a emanare gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ove non disponga il regolamento, è disposta dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale al quale compete la risoluzione degli eventuali conflitti tra dirigenti.
5. Dei provvedimenti adottati dai dirigenti e dal Segretario Generale ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo, deve essere consegnata copia al Presidente entro 24 ore dall'adozione.
6. L'elenco dei provvedimenti delle determinazioni dirigenziali deve essere comunicato ai Capigruppo.

Art. 52 - Direzione di struttura

1. Il Presidente con atto motivato, conferisce ai dirigenti dell'Ente incarichi di direzione di Settore e/o Servizio per una durata determinata di volta in volta, secondo quanto previsto dalla legge, in relazione all'attuazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi.
2. L'incarico é rinnovabile con provvedimento motivato sulla base dei risultati ottenuti.
3. La revoca dell'incarico è disposta con provvedimento motivato del Presidente, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 53 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

1. Ove consentito, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il regolamento disciplinerà presupposti per il ricorso a collaborazioni esterne, i requisiti dei collaboratori, le modalità di scelta, i criteri per la determinazione del compenso e quant'altro necessario per rendere trasparente la collaborazione.

TITOLO VII: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54 - Finanza

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia fondata su risorse proprie e trasferite; ha altresì, nell'ambito della legge che la disciplina, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. La finanza della Provincia é composta da entrate stabilite per legge. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; le entrate fiscali devono garantire i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità; ove eccedenti, integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 55 - Demanio e patrimonio

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, la cui gestione é esercitata nelle forme di legge e regolamentari.
2. Tutti i beni della Provincia devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.

Art. 56 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. La Provincia ha un proprio bilancio di previsione ed un conto consuntivo; le modalità attinenti alle rispettive discipline e tempi di approvazione sono stabiliti con legge dello Stato.
2. Il bilancio di previsione é corredato da una relazione previsionale e programmatica, oltre che da un bilancio pluriennale omogeneo, nella durata, a quello della Regione Lombardia. La gestione del bilancio é disciplinata da apposito regolamento di contabilità.
3. Gli schemi di bilancio sono adottati dal Consiglio Provinciale e sottoposti al parere dell'Assemblea dei Sindaci con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto e, quindi, approvati dal Consiglio Provinciale in via definitiva.
4. Al conto consuntivo è allegata la relazione dei revisori dei conti che esprime valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Art. 57 - Revisori dei conti

1. Il Presidente nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, secondo procedure, termini e modalità di legge. Per quanto attiene la ineleggibilità ed alla incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge.
2. L'attività dei revisori é improntata all'imparzialità ed all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Provincia.
3. Il Collegio dei revisori dei conti collabora alla funzione di indirizzo e controllo, propria del Consiglio Provinciale, per migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, o uno di loro da questi delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci con facoltà di prendere parola, a richiesta del Presidente e, in particolare, è ammessa la presenza del Presidente del Collegio dei revisori alle sedute che approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
5. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Direttore Generale.
6. Il Collegio dei revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in enti, istituti o aziende alle quali la Provincia stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.
7. Apposito regolamento determina termini e modalità di funzionamento del Collegio.

Art. 58 - Rapporti con gli Organi

1. Il Collegio dei revisori di norma riferisce trimestralmente al Consiglio Provinciale oralmente e, se richiesto, con relazione scritta.
2. Il Collegio dei revisori riferisce con relazione scritta al Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione.

Art. 59 - Controllo di gestione

1. La Provincia istituisce un ufficio di "controllo di gestione" al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standards preventivamente determinati.
2. Il controllo di gestione prevede:
 - la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa;
 - la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull'andamento economico/funzionale delle stesse;
 - una relazione periodica al Presidente sui risultati del controllo di gestione.

TITOLO VIII: I REGOLAMENTI

Art. 60 - Adozione, approvazione e revisione

1. La Provincia, per l'esercizio delle funzioni e per quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti.
2. Alla approvazione di detti regolamenti si procede nei termini più brevi espressamente previsti dalla legge.
3. Alla formulazione della proposta provvede il Presidente.
4. Le proposte di revisione dei regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 62 - Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto, sottoposte previamente all'esame della apposita Commissione tecnica, sono esaminate secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. La revisione dello Statuto é deliberata dal Consiglio Provinciale con le procedure previste per la sua approvazione. Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, composto da n. 63 articoli, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel sito informatico della Provincia.